



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

**Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione
SITO WEB**

**Ai dirigenti delle scuole polo
di ambito territoriale –DDG 1854 del 18-11-2019
per la “formazione docenti neo assunti”
Loro indirizzi PEO**

**Ai dirigenti scuole capofila reti scolastiche
di ambito territoriale DDG 1854 del 18-11- 2019
Loro indirizzi PEO**

e, p.c.

**ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo
Macerata, Pesaro Urbino
LORO INDIRIZZI PEO**

AI SITO WEB

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2020-2021. AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.21.0028730. 21-09-2020

Come è noto, il MIUR, con il D.M. 850 del 27 ottobre 2015 e successiva circolare applicativa prot. n. 36167 del 5 novembre 2015, ha disciplinato e avviato il percorso per la formazione in ingresso dei docenti neo-assunti. I due documenti, oltre a individuare i docenti destinatari del periodo di formazione e prova, definiscono le caratteristiche e la struttura dello stesso.

L'immissione in ruolo dei docenti neoassunti rappresenta sempre un momento importante per il nostro sistema educativo, che, in questo particolare momento di emergenza, dovrà avvalersi di nuove professionalità pronte ad affrontare un contesto particolarmente complesso. Infatti, nel nuovo anno scolastico, il diritto allo studio sarà assicurato secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2 e ciò comporta che i docenti neoassunti abbiano, da subito, piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione.

1. Coordinamento, monitoraggio, verifica

202009300933_A4.1_PN2021_44 Formazione Docenti Neo Assunti 2020-21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Questo USR, ai sensi del citato DM 850/2015, provvede a coordinare a livello regionale e a monitorare le attività formative realizzate dalle scuole polo per la formazione di ambito territoriale nonché a verificarne la rispondenza agli standard qualitativi consolidati, utilizzando a questo fine la quota di risorse finanziarie assegnata alla scuola polo regionale.

2. Aspetti caratterizzanti l'attività formativa

La nota Ministeriale AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.0028730.21-09-2020 ha confermato le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l'esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l'azione organizzativa dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche.

La durata complessiva del percorso è quantificata in 50 ore di impegno, comprensive delle attività formative in presenza, dell'osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), della rielaborazione professionale, che si avvale di strumenti ormai consolidati come il "bilancio di competenze", il "portfolio professionale" e il patto per lo sviluppo formativo (secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line).

3. Caratteristiche del percorso formativo per i docenti neo-assunti

a) Incontri iniziali e di restituzione finale

Gli incontri iniziali di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche per gruppi differenziati, saranno calendarizzati a partire dal mese di ottobre 2020 in modalità on-line. Durante gli incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di competenze, del portfolio ed indicazioni in merito al sistema previdenziale Espero). È consentita, a richiesta, la partecipazione del docente tutor.

Per ciò che riguarda invece gli incontri di restituzione finale, verranno organizzati eventi di carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze di esperti e di docenti neoassunti, di dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti.

Con successive comunicazioni, la scrivente Direzione Generale comunicherà date e modalità degli incontri.

b) Laboratori formativi

Il modello formativo dei laboratori in presenza o on-line (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore) è confermato nei suoi aspetti strutturali con la fruizione di 12 ore di formazione.

Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore

202009300933_A4.1_PN2021_44 Formazione Docenti Neo Assunti 2020-21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

o più). Durante questo anno scolastico appare comunque prioritario dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:

- iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza;
- competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding) (anche al fine di dare una prima attuazione all'articolo 1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;
- piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curriculum di educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92;
- Ordinanza ministeriale, in corso di predisposizione, in materia di valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria);
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l'uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo.

La realizzazione delle iniziative di formazione destinate ai docenti neoassunti è affidata alle scuole polo per la formazione di ambito territoriale, assegnatarie dei fondi del Piano di formazione docenti 2019-2022, presso le quali sono allocate le risorse stanziare per la formazione dei docenti neoassunti e dei docenti in servizio. Le scuole polo potranno tuttavia delegare le attività di organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell'ambito che abbiano un'esperienza consolidata nel percorso di formazione dei neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su determinate tematiche (es. competenze digitali, inclusione, sostenibilità etc.), fermo restando che la responsabilità della rendicontazione resta comunque in capo alla scuola polo per la formazione.

c) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

Per ciò che concerne l'osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall'art.9 del D.M. 850/2015, considerate, in questo particolare momento di rientro alla normalità, le necessarie misure di sicurezza. L'attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.

In questo quadro risultano strategici la valorizzazione e il riconoscimento della figura del tutor accogliente, che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica anche come "mentore" per gli insegnanti neo-assunti, specie per coloro che si affacciano per la prima volta all'insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente nelle esperienze di tirocinio connesse con la formazione iniziale dei docenti (cfr. DM 249/2010); la sua tempestiva individuazione spetta al Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti.

Tendenzialmente ogni docente in periodo di prova avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

202009300933_A4.1_PN2021_44 Formazione Docenti Neo Assunti 2020-21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Al fine di riconoscere l'impegno del tutor durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, osservazione, documentazione e l'eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall'art.1 comma 124 della L.107/2015.

Inoltre, apposite attività di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dall'USR per le Marche utilizzando quota-parte dei finanziamenti destinati ad attività regionali. Le attività, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, si concentreranno sulla conoscenza degli strumenti operativi e delle metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counseling professionale, ecc.), secondo un modello già consolidato nella nostra regione.

Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione è prevista la nomina di un tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

Si evidenzia il compito culturale, oltre che di garanzia giuridica, affidato ai Dirigenti Scolastici, per i quali si conferma la funzione di apprezzamento delle nuove professionalità che vengono messe alla prova per la conferma in ruolo. A tal fine si sottolinea l'impegno del Dirigente Scolastico nell'osservazione e nella visita alle classi assegnate ai docenti neo-assunti.

d) Attività sulla piattaforma INDIRE

L'apertura dell'ambiente on-line predisposto da INDIRE avverrà entro il 30 ottobre 2020. Le attività on-line vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze del portfolio e le attività in presenza. Viene confermato l'ambiente on-line pubblico dove, oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati, anche nuovi percorsi formativi, finalizzati ad integrare la DDI in alcune discipline.

Si conferma altresì che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l'elaborazione di ogni altra relazione.

e) Struttura del percorso formativo

Incontro iniziale	Laboratorio formativo	Attività peer to peer	Attività on line (e-portfolio)	Incontro finale	Totale
3 ore	12 ore	12 ore	20 ore	3 ore	50 ore

4. Destinatari dell'anno di Formazione e prova 2020-2021

202009300933_A4.1_PN2021_44 Formazione Docenti Neo Assunti 2020-21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e di prova:

- 1) i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- 2) i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e di prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti, purché sia previsto il raggiungimento dei 180 giorni di servizio (di cui almeno 120 per attività didattiche): è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità, tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 giorni effettivi di servizio. In tal caso l'anno di formazione e di prova viene differito con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico;
- 3) i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del primo anno di formazione e di prova viene differito con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico;
- 4) i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Inoltre, si rammenta che i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2018-19 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o ne sia stata prevista la ripetizione in caso di valutazione negativa dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21 settembre 2018 – percorso annuale FIT.

Non sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e di prova i docenti:

- 1) che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
- 2) che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- 3) già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- 4) che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado.

5. Assegnazione delle risorse finanziarie

Con successivo decreto della Direzione Generale per il Personale Scolastico verranno assegnate le risorse finanziarie per la formazione dei docenti neoassunti, sulla base dei dati presenti

202009300933_A4.1_PN2021_44 Formazione Docenti Neo Assunti 2020-21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione relativi ai docenti neoassunti che devono svolgere l'anno di prova e di formazione nell'a.s. 2020-2021. Tale finanziamento, che considererà gli standard di costo pro-capite di 47 euro già definiti gli scorsi anni per la stessa tipologia di attività formativa, è comprensivo anche dei fondi (5%) da destinarsi a misure regionali di coordinamento, conferenze di servizio e monitoraggio, formazione dei tutor. Tale ultimo finanziamento verrà attribuito alla scuola polo per la formazione del capoluogo di regione, nell'ambito del 40% dei fondi disponibili, come da ipotesi di contratto integrativo nazionale formazione del 19/11/2019, a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

Per tutti gli aspetti qui non espressamente trattati, si rimanda alla lettura integrale del D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015, della C.M. 36167 del 5 novembre 2015 e della nota AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.21.0028730. 21-09-2020 (allegati alla presente).

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Dirigente Tecnico: Rita Scocchera Referente del procedimento: Alessandra Di Emidio

202009300933_A4.1_PN2021_44 Formazione Docenti Neo Assunti 2020-21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali e ai
Dirigenti responsabili
degli Uffici Scolastici Regionali

e p.c. ad INDIRE

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi.

1. Quadro di riferimento

L'anno scolastico 2015-16 vede un'ampia immissione in ruolo di docenti di tutti i gradi e gli ordini scolastici, per effetto dei dispositivi normativi previsti nella legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali immissioni avvengono attraverso fasi distinte, che comunque fissano al 1° settembre 2015 la decorrenza giuridica delle nomine, a prescindere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Attraverso una adeguata e flessibile progettazione regionale delle iniziative formative, anche per sequenze successive, dovrà essere garantito ai docenti neoassunti che ne hanno titolo lo svolgimento del periodo di prova e di formazione (art. 1 del decreto), da realizzare presso la sede in cui viene validamente prestato il servizio.

La legge 107/2015 prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del periodo di prova e di formazione, regolamentato dal D.M. n. 850 del 27/10/2015. In coerenza con i contenuti del predetto decreto, che si allega alla presente nota, si forniscono alcune indicazioni utili a programmare un ordinato avvio delle attività e una opportuna informazione ai dirigenti scolastici e ai docenti coinvolti nelle operazioni.

Tali orientamenti sono in larga parte desunti dall'esito positivo delle innovazioni in materia di anno di formazione, introdotte sperimentalmente già dall'anno scolastico 2014-15. Le risultanze del monitoraggio delle attività svolte sono oggetto di report che saranno resi disponibili negli appositi spazi dedicati dei siti dell'INDIRE e del MIUR-Direzione Generale per il personale, per le parti di rispettiva competenza.

2. Destinatari e servizi utili per il periodo di formazione e di prova

Così come previsto dall'art.2 del citato D.M., sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

- a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Inoltre il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Per quanto riguarda le attività didattiche, l'art.3 del D.M. prevede che nei centoventi giorni siano considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell'ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

L'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti neo-assunti tenuti all'effettuazione del periodo di prova e formazione (artt. 2 e 3 del decreto) circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.

Un'attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto).

La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 11 novembre 2011); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio

DD



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

dei docenti. Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, ed operante di norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

Si rimanda ai contenuti del decreto citato per quanto riguarda i criteri di valutazione dei docenti in periodo di prova (art. 4), per le procedure di conclusione del periodo di prova e il ruolo del Comitato di valutazione (art. 13) e per gli annessi adempimenti per il Dirigente Scolastico (art. 14).

4. Caratteristiche dell'intervento formativo

Ferme restando le prescrizioni contenute nel D.M., si sintetizzano di seguito alcuni orientamenti cui dovranno ispirarsi le azioni di progettazione della formazione per i docenti neo-assunti:

- un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all'accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo;
- la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto); a tal fine sarà fornito un modello digitale all'interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di questo primo profilo;
- il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
- sulla base dei bisogni rilevati l'amministrazione scolastica organizzerà indicativamente nei mesi di gennaio-marzo 2016 specifici laboratori di formazione (art. 8 del decreto), la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale;
- a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del decreto); a tal fine saranno successivamente fornite opportune linee guida;
- la formazione on line (art. 10 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. 11 del decreto), le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE;
- le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la valutazione dell'attività realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base delle diverse esigenze organizzative.

In attesa del compimento del Piano Nazionale di Formazione, i laboratori formativi, rivolti a docenti utilizzati nella scuola primaria, ai sensi del comma 20 dell'art. 1 della legge 107/2015, per

DD



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, saranno incentrati sulle metodologie didattiche relative ai predetti insegnamenti nello specifico settore scolastico. La Direzione generale per il personale scolastico provvederà successivamente a comunicare agli USR le caratteristiche dei laboratori formativi dedicati a questa tipologia di personale.

5. Adempimenti degli Uffici Scolastici Regionali

Ogni Ufficio Scolastico Regionale procederà a verificare il numero dei docenti, immessi in ruolo nelle diverse fasi delle operazioni di nomina, tenuti alla frequenza del periodo di prova e formazione, sulla base delle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto. La natura "modulare" e "personalizzata" della formazione potrà consentire un avvio scaglionato delle azioni formative, anche per evitare sovrapposizioni nei diversi momenti in cui si articola il percorso formativo.

E' opportuno che gli incontri territoriali iniziali di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche per gruppi differenziati, siano calendarizzati a partire dal mese di novembre p.v.. Durante tali incontri saranno fornite indicazioni per le diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, linee guida per l'osservazione in classe, format del portfolio). Si suggerisce che a tali incontri partecipino anche i tutor o loro rappresentanti, incaricati della supervisione dei neo-assunti, per la condivisione di informazioni e strumenti. Eventuali incontri potranno essere organizzati anche separatamente per i tutor.

Gli USR, avvalendosi della collaborazione degli uffici di ambito territoriale e del supporto delle scuole-polo provinciali, procederanno alla progettazione dell'offerta di laboratori formativi "tarati" sui bisogni formativi segnalati dai docenti neo-assunti in sede di predisposizione del bilancio di competenze. I laboratori saranno rivolti a piccoli gruppi di docenti (orientativamente non più di 30), consentendo ai docenti neo-assunti la scelta tra diverse opportunità. Sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato ai temi dei bisogni educativi speciali e della disabilità. I laboratori avranno inizio orientativamente a partire dal mese di gennaio 2016.

Le istituzioni scolastiche già individuate a livello regionale e destinatarie dei fondi per l'anno di formazione 2014-15 sono riconfermate quali titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti, così come anticipato nella Nota MIUR-DirPERS n. 6768 del 27-2-2015, in modo da favorire una migliore e più celere organizzazione delle diverse attività.

6. Impegni del MIUR e risorse finanziarie

Il Ministero dell'Istruzione (art. 15 del decreto) definisce le caratteristiche generali del progetto formativo, sulla base dei contenuti del Decreto Ministeriale citato, in considerazione degli elementi di novità contenuti nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 115-120). Sarà cura della Direzione Generale per il Personale predisporre gli strumenti operativi per la gestione delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

varie fasi del percorso, avvalendosi della collaborazione dell'INDIRE e dell' apposito Gruppo di coordinamento nazionale istituito con Decreto DGPERS n.118 del 27/02/2015. Tali materiali saranno inviati agli Uffici Scolastici Regionali in previsione delle diverse scadenze operative del piano di formazione.

Per l'organizzazione delle attività formative le scuole-polo e gli Uffici Scolastici Regionali potranno fare affidamento sulle risorse finanziarie annuali disponibili a bilancio sui capitoli per la formazione, comprensivi di una parte dei nuovi stanziamenti previsti dalla L.107/2015, sulla base degli standard di costo pro-capite (47 euro) definiti negli scorsi anni per la stessa tipologia di attività formative. Sarà cura di questo ufficio comunicare, con successiva nota, l'ammontare delle assegnazioni finanziarie definite a livello regionale sulla base dei docenti neoassunti in servizio. Nelle more, tenendo conto che si tratta di impegni obbligatori e dovuti per legge, si invitano i soggetti titolari delle azioni formative a procedere alla progettazione delle iniziative, tenendo conto della "pianificazione ottimale" allegata alla presente comunicazione.

L'assegnazione dei fondi avverrà direttamente alle scuole-polo già individuate dagli USR per il 2014-15. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (5%) da destinarsi a misure regionali di coordinamento, incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, e verrà attribuito alla scuola-polo del capoluogo di regione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli

Allegato 1 – Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti

Allegato 2 – Proposta di pianificazione delle attività per i docenti neoassunti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Allegato 1 – Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti

Fase	Attività	Descrizione	Obiettivo	Durata	Responsabilità	Modalità
1	Bilancio delle competenze iniziale	Il docente neoassunto traccia un bilancio delle competenze in forma di autovalutazione che confluisce nel patto per lo sviluppo professionale	Delineare i punti da potenziare e d elaborare un progetto di formazione per lo sviluppo professionale del docente	3 ore	Docente neoassunto/tutor/ Dirigente Scolastico	Piattaforma online
2	Incontro propedeutico	L'amministrazione territoriale organizza un incontro formativo con i neoassunti docenti	Illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola	3 ore	USR/Ambito Territoriale (con la collaborazione delle scuole polo)	Frontale in presenza
3	Laboratori formativi	Il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze e del patto per lo sviluppo professionale, partecipa a 4 laboratori della durata di 3 ore ciascuno, con la possibilità di optare tra le diverse proposte offerte a livello territoriale	Potenziare le competenze trasversali e approfondire conoscenze specifiche, del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione di problemi reali del contesto scuola	12 ore	USR/ambito territoriale (con la collaborazione delle scuole polo)	Laboratoriale in presenza
4	Peer to Peer	Questa fase è articolata, di massima, in diversi momenti: - 3 ore di progettazione condivisa - 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor; - 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto - 1 ora di verifica dell'esperienza	Sviluppare competenze sulla conduzione della classe e sulle attività d'insegnamento, sul sostegno alla motivazione degli allievi, sulla costruzioni di climi positivi e motivanti e sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti	12 ore	Docente neoassunto/Tutor	In presenza (a scuola) con il supporto della piattaforma online



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

5	Formazione on-line	La formazione on-line accompagna tutto il percorso dei neoassunti, consente al docente di : elaborare un proprio portfolio professionale; rispondere a questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo; consultare materiali di studio, risorse didattiche e siti web dedicati	Stimolare l'analisi e la riflessione sul percorso formativo del docente neoassunto al fine di migliorare la sua capacità di progettazione, di realizzazione e di valutazione delle attività didattiche	14 ore	Docente neoassunto	Piattaforma on-line
6	Bilancio delle competenze finali	Il docente neoassunto traccia un bilancio delle proprie competenze raggiunte in forma di autovalutazione	Delineare i miglioramenti raggiunti e i punti che restano da potenziare	3 ore	Docente neoassunto/ Tutor	Piattaforma on-line
7	Incontro di restituzione finale	L'amministrazione territoriale organizza un incontro sul percorso di formazione con i neoassunti docenti	Valutare complessivamente l'attività formativa e raccogliere feedback	3 ore	USR/Ambito Territoriale (con la collaborazione delle scuole polo)	Frontale in presenza

Allegato 2 – Proposta di pianificazione delle attività per i docenti neoassunti

Attività	Soggetti coinvolti	Scadenze
Individuazione e nomina del Tutor, sentito il parere del collegio dei docenti	Dirigente scolastico / collegio dei docenti	(indicativamente entro il secondo mese di servizio)
Informazione del Dirigente scolastico ai neoassunti su: obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, modalità di svolgimento e di conclusione del percorso con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor	Dirigente scolastico / neoassunti	(indicativamente entro il secondo mese di servizio)
Bilancio delle proprie competenze professionali – Patto per lo sviluppo professionale del docente	Docente neoassunto /Tutor - Dirigente Scolastico/ Docente Neoassunto	(indicativamente a partire da metà dicembre fino a fine gennaio)
Incontro propedeutico per la presentazione delle caratteristiche del percorso formativo	USR / ambito territoriale	(a partire da novembre)
Formazione on-line	Docenti neoassunti	(indicativamente a partire da metà dicembre)
Predisposizione e trasmissione delle linee guida sull'organizzazione del Peer to Peer e del portfolio del docente	MIUR / Indire	(a partire da dicembre)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Peer to peer	Docente neoassunto /tutor	(a partire da dicembre)
Laboratori formativi	Docenti neoassunti / formatori	(da febbraio a a)
Bilancio delle competenze finale	Docente neoassunto	(maggio)
Incontri di restituzione finale	USR/ambito territoriale	(maggio)
Valutazione del docente neoassunto	Comitato di valutazione (componente professionale interna)	(giugno)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

IL MINISTRO

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, recante *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni grado, ivi compresi i Centri d’istruzione per gli adulti;
- VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee Guide, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 61, concernente l'atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, concernente la disciplina per lo svolgimento dei compiti tutoriali nei percorsi di abilitazione all'insegnamento;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante *“Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 settembre 2014, n. 11, recante *“Priorità strategiche del Sistema Nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”*;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola ed, in particolare, l'articolo 27, comma 1, in base al quale *“il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca,*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppino col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola";

VALUTATA altresì l'opportunità di disciplinare, ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il periodo di formazione e di prova per il personale che abbia ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 118 della legge n. 107 del 2015 prevede che: *"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova";*

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - b. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni;
 - c. Comitato: il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del Testo Unico.
2. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge, gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.
3. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.
4. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli *standard* professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.

Articolo 2

(Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova)

1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
 - a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
 - b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
 - c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Articolo 3

(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)

1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
4. In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine ai sensi del comma 6.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

5. Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell'ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:
 - a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;
 - b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
 - c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l'attività di formazione di cui all'articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Articolo 4

(Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova)

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
 - a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
 - b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
 - c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
 - d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell'offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il *tutor*, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.
 4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell'istituzione scolastica.
 5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.

Articolo 5

(Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)

1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente *tutor*.
2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente *tutor* e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge.
4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente *tutor*, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Articolo 6

(Attività formative)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

1. Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto all'articolo 5:
 - a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
 - b. laboratori formativi;
 - c. "peer to peer" e osservazione in classe;
 - d. formazione on-line.

Articolo 7

(Incontri propedeutici e di restituzione finale)

1. L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti neo-assunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell'azione formativa realizzata.
2. Agli incontri plenari iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

Articolo 8

(Laboratori formativi)

1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all'articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.
2. Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all'articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. E' prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale di cui all'articolo 11.
4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali:

16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
- b. gestione della classe e problematiche relazionali;
- c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
- d. bisogni educativi speciali;
- e. contrasto alla dispersione scolastica;
- f. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- g. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
- h. buone pratiche di didattiche disciplinari.

Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.

5. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.

Articolo 9

(Peer to peer – formazione tra pari)

1. L'attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal *tutor*, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.
2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente *tutor* e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.
3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all'articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.

Articolo 10

(Formazione on-line)

1. La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell'INDIRE, coordina le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti neoassunti durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta all'inizio dell'anno scolastico.
2. La formazione on-line del docente neoassunto avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- b) elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
- c) compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- d) libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

Articolo 11

(Portfolio professionale)

1. Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
 - a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
 - b. l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
 - c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
 - d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
2. Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

Articolo 12

(Docente tutor)

1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di *tutor* per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente *tutor* segue al massimo tre docenti neo-assunti.
2. Il docente *tutor* appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti *tutor* il possesso di uno o più tra i titoli previsti all'allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, *counseling*, supervisione professionale.
4. Il docente *tutor* accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile

no



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di *tutor* si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

5. All'attività del *tutor* è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; al *tutor* è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel *curriculum* professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell'attività del *tutor* può essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge.

Articolo 13

(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova)

1. Al termine dell'anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
3. All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente *tutor* presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di *tutoring*, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.
4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 14

(Valutazione del periodo di formazione e di prova)

1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all'articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.
2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
3. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli *standard* richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:

- a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
 - b. il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
4. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Articolo 15

(Compiti dei diversi soggetti istituzionali)

1. La Direzione generale per il personale scolastico:
 - a) definisce le linee generali per l'attivazione del piano di formazione dei docenti neo-assunti;
 - b) assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sulla base di *standard* di costo;
 - c) pubblica *on-line* un rapporto annuale nazionale sul periodo di formazione e di prova, entro il 30 settembre di ciascun anno.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

2. Gli uffici scolastici regionali coordinano le azioni formative a livello regionale, forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca. A tal fine viene costituito un apposito *staff* regionale, che usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell'ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.
3. L'INDIRE assicura, all'avvio di ciascun anno scolastico, la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per la realizzazione della formazione on line dei docenti neo-assunti.
4. Gli uffici scolastici regionali, anche attraverso gli uffici di ambito territoriale, progettano e gestiscono le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei docenti, avvalendosi anche dell'attività di scuole polo, appositamente individuate secondo le linee generali di cui al comma 1 lettera a).
5. I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo-assunti organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti *tutor* e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, secondo le procedure di cui al presente decreto, oltre a visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale educativo.
2. A far data dall'emanazione del presente decreto, cessano di avere validità tutte le disposizioni con esso incompatibili.

IL MINISTRO

Stefania Giannini



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2020-2021.

L'immissione in ruolo dei docenti neoassunti per l'a.s. 2020-2021, rappresenta, come di consueto, un momento importante per il nostro sistema educativo, che potrà avvalersi, in questo particolare momento di emergenza, di nuove professionalità, che dovranno essere pronte ad affrontare un contesto particolarmente complesso. Infatti, nel nuovo anno scolastico, il diritto allo studio sarà assicurato secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2. Ciò significa che i docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione. Il DM 850/2015, del resto, prevede all'articolo 1, comma 4, che alle attività formative sia dedicato "un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio", al fine di consentire, di anno in anno, di sopperire eventualmente alle necessità del sistema di istruzione con iniziative aggiuntive. E' necessario che le Istituzioni scolastiche verifichino le competenze specifiche dei docenti neo immessi in ruolo, attivando se necessario iniziative di formazione al fine di allinearli alle competenze previste per l'attuazione del Piano per la DDI formulato dalle singole Istituzioni scolastiche.

1. Il consolidato modello di formazione per l'a.s. 2020-2021

Negli ultimi anni scolastici il modello di formazione per i docenti neoassunti ha subito un profondo cambiamento, in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015. Il percorso si è meglio articolato, nelle sue diverse fasi, in incontri in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe (peer review), attività sulla piattaforma on line. Determinante è risultato il ruolo del docente tutor, che affianca il docente nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale. Significative, inoltre, appaiono le azioni che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come l'elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la costruzione di un portfolio di documentazione e riflessione sull'attività didattica.

Queste motivazioni hanno suggerito di confermare anche per l'anno scolastico 2020-2021 le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l'esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l'azione organizzativa dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

E' confermata, salvo quanto specificato in premessa, la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l'osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, che si avvale degli strumenti del "bilancio di competenze", del "portfolio professionale" e del patto per lo sviluppo formativo, secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.

2. Il modello di formazione per i docenti neo assunti 2020-2021

a) Incontri iniziali e di restituzione finale

E' opportuno che gli incontri iniziali di carattere informativo per i docenti neoassunti, anche per gruppi differenziati, siano calendarizzati in ogni territorio a partire dal mese di ottobre 2020 con modalità on-line. Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. Le informazioni dovranno aiutare i docenti a meglio inserirsi nelle dinamiche della vita professionale, anche con indicazioni di carattere operativo (ad esempio l'utilità di accedere ai benefici del sistema previdenziale Espero). E' consentita, a richiesta, la partecipazione del docente tutor. Sarebbe utile affiancare alle informazioni tecniche, anche comunicazioni di sicuro valore culturale. Gli incontri potranno essere organizzati a diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici scolastici regionali o dagli Uffici territoriali, d'intesa con le scuole polo (v. oltre).

Per ciò che riguarda invece gli incontri di restituzione finale, si suggerisce di organizzare eventi di carattere professionale attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi formativi (es. docenti partecipanti a laboratori particolarmente coinvolgenti, tutor, dirigenti scolastici), oltre che esperti di sviluppo professionale e comunità professionale. Dovranno comunque essere adottate formule organizzative flessibili, per evitare generiche e improduttive assemblee plenarie. Il tempo da dedicare agli incontri iniziali e finali è pari a 6 ore complessive.

b) Laboratori formativi

La struttura dei laboratori formativi in presenza o on-line (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore) implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione. Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore o più). Durante questo anno scolastico appare comunque prioritario dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

- iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza;
- competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding) (anche al fine di dare una prima attuazione all'articolo 1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;
- piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curriculum di educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92;
- Ordinanza ministeriale, in corso di predisposizione, in materia di valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria);
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l'uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo.

Al fine di sostenere tale attività sulla piattaforma INDIRE saranno messi a disposizione alcuni strumenti didattici utili per progettare materiali per la didattica sui vari temi e successivamente documentarli all'interno del proprio portfolio formativo e professionale nell'apposita sezione predisposta sulla piattaforma on-line.

Le scuole polo per la formazione, cui verranno assegnati i fondi per la formazione, potranno delegare l'organizzazione dei laboratori ad altre scuole del territorio che hanno un'esperienza consolidata nel percorso di formazione neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su determinate tematiche, fermo restando che le attività di rendicontazione dovranno essere comunque sempre effettuate dalla scuola polo.

c) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

Per ciò che concerne l'osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall'articolo 9 del DM 850/2015, considerate, in questo particolare momento di rientro alla normalità, le necessarie misure di sicurezza. L'attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.

In questo quadro, è importante valorizzare la figura del tutor accogliente che, a maggior ragione durante questo anno scolastico, dovrà assicurare il collegamento con il lavoro didattico sul campo per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all'insegnamento. Il profilo del tutor deve tener conto delle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 249/2010); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ad ogni docente in periodo di prova verrà assegnato un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

Al fine di riconoscere l'impegno del tutor durante l'anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione e l'eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera a) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall'articolo 1, comma 124 della L. 107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli Uffici scolastici regionali utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività regionali. Le iniziative, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, *peer review*, documentazione didattica, *counselling* professionale, ecc.).

I Dirigenti scolastici procederanno all'individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in anno di formazione, prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel DM 850/2015), tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione deve essere prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di verifica e apprezzamento della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma l'impegno del Dirigente scolastico nell'osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra il Dirigente scolastico e i tutor.

d) Attività sulla piattaforma INDIRE

Entro e non oltre il 30 ottobre 2020, verrà aperto l'ambiente on-line, sempre predisposto da INDIRE, al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività on-line vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze del portfolio e le attività in presenza. Viene confermato l'ambiente on-line pubblico dove, oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati, anche nuovi percorsi formativi, finalizzati ad integrare la DDI in alcune discipline.

Si conferma il significato dell'attività on-line non come attività a sé stante e fine a sé stessa (che corrisponde forfettariamente a 20 ore di impegno), ma come strettamente connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, di riflettere sulle competenze acquisite e dare un "senso" coerente al percorso complessivo. Si conferma, infine, che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l'elaborazione di ogni altra relazione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 lettera d) del DM 850/2010, INDIRE ha realizzato alcuni video finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie per la DDI che costituiscono un percorso di formazione online asincrono. Il percorso di formazione è strutturato in modo tale da assicurare la piena fruibilità dei contenuti on-line e sarà disponibile da 21 settembre 2020 sul canale YouTube dell'INDIRE. Ciascun video ha una durata di circa 60 minuti e vede anche la partecipazione di esperti del settore (dirigenti scolastici, docenti, etc.), al fine di dare concretezza alle principali problematiche didattiche che sono emerse, in situazione di emergenza, nelle istituzioni scolastiche.

L'obiettivo è di diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie didattiche che sappiano coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la programmazione di attività integrate in presenza e a distanza avendo cura di descrivere anche gli strumenti e i metodi di una didattica che favorisca accessibilità e inclusione.

3. Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:

- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT.

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado.

4. L'organizzazione delle attività e le risorse finanziarie disponibili

Al fine di garantire una maggiore efficacia nell'attuazione delle iniziative territoriali si suggerisce di utilizzare, per le azioni di coordinamento, lo staff regionale per la formazione già operante presso ogni Ufficio scolastico regionale.

Le iniziative si programmano e si realizzano, di norma, a livello territoriale, e sono affidate in gestione alle 18 scuole polo per la formazione, nell'ambito del 40% dei fondi disponibili, come da ipotesi di contratto integrativo nazionale formazione del 19/11/2019, a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

Sarà cura di questo ufficio comunicare, con successiva nota, l'ammontare delle assegnazioni finanziarie a livello regionale sulla base del numero dei docenti effettivamente nominati. Nelle more, tenendo conto che si tratta di impegni obbligatori e dovuti per legge, si invitano i soggetti titolari delle azioni formative a procedere alla sollecita progettazione delle iniziative.

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra